PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE DI CIRCOLAZIONE SUGLI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E VELOCIPEDI A MOTORE

Art. 7

La tassa fissa per la circolazione di prova, stabilita dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, e successive modificazioni, e' elevata a L. 30.000 per le autovetture, gli autocarri ed i rimorchi; a L. 5000 per i motocicli, le motocarrozzette ed i motocarri ed a L. 2000 per gli autoscafi. Per le moto leggere ed i motofurgoncini leggeri di cui all'art. 2 della presente legge, la predetta tassa e' stabilita nella misura di L. 5000. E' abrogato l'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, riguardante la circolazione di prova.

Versione in vigore dal 3 febbraio 1949, non più in vigore dal 13 febbraio 1952 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore
Estremi	Legge 17 gennaio 1949, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-materia-di-tasse-di-circolazione-sugli-autoveicoli/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it